SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 260

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 8 novembre 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 7 agosto 2006.

Disciplina per l'utilizzo di un contingente di segretari comunali e provinciali da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

IL MINISTRO
PER LE RIFORME E L'INNOVAZIONE
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 10-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248;

Visto l'art. 101 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 9, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Considerato che l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali ha evidenziato l'interesse a che i segretari comunali e provinciali siano utilizzati temporaneamente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per la diversificazione e l'arricchimento dell'esperienza professionale, anche nell'ottica di una generale esigenza di rafforzamento dei canali di raccordo tra l'amministrazione statale e le autonomie locali;

Vista la nota del 24 marzo 2006, n. 21664, della medesima Agenzia, con cui viene manifestato l'assenso sullo schema di decreto;

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica si avvale di un contingente di segretari comunali e provinciali in disponibilità nel numero massimo di trenta unità per un periodo non superiore a quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. L'utilizzo temporaneo è disposto a seguito di richiesta del Dipartimento della funzione pubblica all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali con determinazione di quest'ultima, previo consenso dell'interessato.

3. Ai fini dell'utilizzo temporaneo l'individuazione dei segretari comunali e provinciali avviene sulla base della valutazione del *curriculum*, previa pubblicazione sul sito internet del Dipartimento della funzione pubblica dell'avviso per la trasmissione dello stesso, in relazione alle esigenze professionali per garantire il rafforzamento delle attività di semplificazione delle norme e delle procedure amministrative e di monitoraggio dei servizi resi dalla pubblica amministrazione alle imprese e ai cittadini, nonché delle attività connesse alla gestione del personale in eccedenza di cui agli articoli 34 e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. La richiesta del Dipartimento e la determinazione dell'Agenzia indicano il fabbisogno professionale da soddisfare e la durata dell'utilizzo.

5. L'utilizzo può essere disposto nei confronti dei segretari comunali e provinciali di cui all'art. 3-*ter* del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, e ai segretari in disponibilità ai sensi dell'art. 101 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui, successivamente all'adozione della determinazione di utilizzo, il segretario intenda accettare una proposta di incarico come titolare di sede, l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali ne dà tempestiva comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica entro congruo termine. La posizione di utilizzo cessa automaticamente con la presa di servizio presso il comune o la provincia.

6. L'utilizzo viene disposto per le finalità indicate dall'art. 10-*bis*, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, specificate dal dirigente del Dipartimento della funzione pubblica al momento dell'assegnazione del segretario alla sua struttura, per lo svolgimento di attività di studio, ricerca, consulenza o per attività istruttoria nell'ambito dei procedimenti di competenza del Dipartimento della funzione pubblica, con esclusione dell'esercizio di competenze esterne. In ogni caso, l'utilizzo non comporta il conferimento di incarichi dirigenziali. Si applica l'art. 101, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

7. Durante il periodo di utilizzo al segretario viene corrisposta la retribuzione spettante in base al contratto collettivo nel caso di disponibilità con oneri a carico dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.

Roma, 7 agosto 2006

Il Ministro
per le riforme e l'innovazione
nella pubblica amministrazione
NICOLAIS

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 135

06A09871

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 ottobre 2006.

Criteri di ripartizione delle risorse previste dall'articolo 1, comma 178, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 1, commi 178, 179 e 180 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visti gli articoli 1, comma 2 e 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il protocollo di intesa sottoscritto tra Governo ed organizzazioni sindacali in data 27 maggio 2005;

Considerata la necessità, in deroga all'art. 48, comma 2, di procedere, così come previsto dal richiamato comma 178, alla ripartizione, tra le amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, delle risorse poste a carico del bilancio dello Stato per la copertura dei maggiori oneri contrattuali, decorrenti dall'anno 2006, derivanti dall'attuazione del predetto protocollo nei limiti della quantificazione ivi indicata in 220 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione;

Tenuto conto che l'art. 1, comma 179 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha demandato ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la funzione pubblica la fissazione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle predette somme;

Tenuto conto che sono escluse, ai sensi del richiamato art. 1, comma 178, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e Bolzano nonché gli enti locali ricadenti nel territorio delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle D'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Considerato che per gli enti del Servizio sanitario nazionale al cui finanziamento concorre lo Stato si provvede con le apposite risorse e modalità indicate all'art. 1, comma 182 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Ritenuto di dover procedere all'individuazione delle amministrazioni destinatarie delle predette risorse per tipologia;

Ravvisata la necessità di provvedere in via generale alla ripartizione delle risorse disponibili tra le tipologie di enti in relazione ai contratti applicati ed alla consistenza di personale in servizio;

Considerata l'opportunità di fare riferimento, ai fini della certezza della ripartizione, ai dati sulla consistenza di personale al 31 dicembre 2004, trasmessi al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato nell'anno 2005 dalle amministrazioni pubbliche individuate dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Tenuto conto che le modalità dell'apporto finanziario dello Stato alle diverse istituzioni è regolato da specifica normativa settoriale e che conseguentemente occorrerà procedere al relativo trasferimento con successivi decreti ministeriali così come previsto dall'art. 1, comma 180 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Ritenuto di dover procedere con il presente decreto all'individuazione delle amministrazioni destinatarie ed alla ripartizione di massima delle risorse fra le tipologie di enti, fermo restando che il trasferimento delle risorse sarà effettuato mediante gli appositi decreti di variazione di bilancio previsti dall'art. 1, comma 180 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 15 giugno 2006, con il quale al Ministro senza portafoglio prof. Luigi Nicolais sono state delegate le funzioni in materia di riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

Le tipologie di amministrazioni destinatarie delle risorse previste dall'art. 1, comma 178, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono indicate nell'art. 3 del presente decreto, con esclusione delle seguenti:

enti del Servizio sanitario nazionale ai quali si applica l'art. 1, comma 182;

regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e Bolzano nonché gli enti locali ricadenti nel territorio delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle D'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano secondo quanto disposto dal medesimo art. 1, comma 178, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 2.

Criteri per la ripartizione di risorse

Ai fini della ripartizione delle risorse stanziate a decorrere dall'anno 2006 dall'art. 1, comma 178, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, pari a 220 milioni di euro, al lordo degli oneri contributivi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, si tiene conto dei seguenti elementi:

a) le unità di personale a tempo indeterminato e determinato comunicate dalle singole amministrazioni in sede di rilevazione dei dati di «conto annuale» relativi all'anno 2004 ai sensi del titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) i benefici medi pro-capite decorrenti dal 31 dicembre 2005, a valere sull'anno 2006, previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in applicazione del protocollo di intesa Governo-organizzazioni sindacali del 27 maggio 2005 comprensivi di oneri riflessi e dell'IRAP.

Art. 3.

Ripartizione del fondo per tipologia di ente

L'importo di 220 milioni di euro, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, previsto dall'art. 1, comma 178, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ripartito, sulla base dei criteri indicati all'art. 2 del presente decreto, fra le seguenti tipologie di enti nei seguenti importi massimi:

Tipologia	Importo (in milioni di euro)
Regioni ed altri enti regionali	12,7
Enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 267/2000	125
Altri enti locali	2,3
Enti pubblici non economici	22
Enti di ricerca	7
Università	44
Enti appartenenti ad altre tipologie	7
TOTALE GENERALE . . .	220

Art. 4.

Requisiti per l'accesso al finanziamento

Per poter accedere al finanziamento l'amministrazione pubblica appartenente alle tipologie indicate all'art. 3 deve aver adempiuto all'obbligo di presentazione del conto annuale secondo quanto previsto dall'art. 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 5.

Modalità di trasferimento

Al trasferimento degli importi indicati all'art. 3 del presente decreto si provvederà con appositi decreti di variazione di bilancio da parte del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2006

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
NICOLAIS

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 118

06A09942

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 ottobre 2006.

Rettifica del decreto 28 agosto 2006, relativo alla ricostituzione del comitato provinciale INPS di L'Aquila.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI L'AQUILA

Vista la segnalazione effettuata dalla CISL con nota prot. n. 67/06 del 28 agosto 2006 del sig. Tancredi Antonello quale componente da nominare in seno al comitato provinciale INPS di L'Aquila;

Visto il decreto del direttore reggente della direzione provinciale del lavoro di L'Aquila n. 969 del 28 agosto 2006 con il quale veniva indicato il sig. Tancredi Antonello quale membro del comitato provinciale INPS di L'Aquila in rappresentanza dei lavoratori;

Vista la nota prot. n. 76/06 del 17 ottobre 2006 con la quale la CISL ha rettificato l'errore materiale, precisando che il nominativo segnalato doveva intendersi Tangredi Antonello;

Decreta:

A rettifica del decreto n. 969 del 28 agosto 2006 che il sig. Tangredi Antonello, nato il 5 febbraio 1962 e residente a Magliano dei Marsi in via Massa D'Albe n. 7, è nominato membro del comitato provinciale INPS di L'Aquila di cui all'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in rappresentanza dei lavoratori.

Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per consentirne la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 19 ottobre 2006

Il direttore provinciale reggente: DE PAULIS

06A09943

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 ottobre 2006.

Nomina del vice commissario governativo della società cooperativa «Paperopoli», in Andria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175 recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza degli enti cooperativi;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visti il decreto ministeriale 26 gennaio 2006, con il quale la Società cooperativa «Paperopoli» con sede in Andria (Bari), è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Dante Tirico;

Preso atto della complessità della procedura, nonché delle gravi problematiche connesse alla crescente conflittualità all'interno della compagine sociale del sodalizio;

Ravvisata altresì la necessità di dover assicurare sul luogo di lavoro una presenza più assidua dell'organo della procedura, anche con la nomina di un vice commissario;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giovanni Destino, nato a Canosa di Puglia (Bari) il 28 settembre 1946, c.f. DSTGNN46P28B619Z, con studio in Canosa di Puglia (Bari) in via Andrea Doria 9/a, è nominato vice commissario governativo della cooperativa «Paperopoli» con sede in Andria (Bari).

Art. 2.

Il dott. Giovanni Destino rimane in carica fino alla scadenza prevista dal decreto ministeriale 26 gennaio 2006.

Art. 3.

Il compenso docuto al vice commissario governativo sarà a carico del bilancio della cooperativa e sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A09616

DECRETO 12 ottobre 2006.

Gestione commissariale della società cooperativa «Il mandorlo», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175 recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza degli Enti cooperativi;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visti il verbale di mancato accertamento ispettivo datato 28 ottobre 2005, effettuato dalla Direzione provinciale del lavoro nei confronti della Cooperativa «Il mandorlo», con sede in Milano da cui risulta che la stessa non è iscritta all'Albo delle società cooperative, non ha adeguato lo statuto alla legge n. 59/1992 e non ha rinnovato le cariche sociali;

Visto il parere favorevole cel Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Il Mandorlo» con sede in Milano, C.F. 03250010968, costituita in data 12 settembre 2001.

Art. 2.

L'avv. Luigi Giuliano, nato a Salerno il 30 giugno 1970, con studio in Milano in Corso Europa n. 10, c.f. GLNLGU70H30H703F, è nominato, per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A09615

DECRETO 12 ottobre 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Uni Trans - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Torre Annunziata, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilananza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Uni Trans - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torre Annunziata (Napoli), costituita in data 3 giugno 2000 con atto a rogito del dott. Trotta Gustavo di Pagani (Salerno), n. 641089 REA, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Gogliettino Gian Piero, nato a Napoli il 28 luglio 1971, con studio in Napoli via dei Mille n. 16, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A09948

DECRETO 12 ottobre 2006.

Scioglimento della società cooperativa «C.I.P.A. - Consorzio interregionale polivalente agricolo», in San Martino in Pensilis, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilananza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.I.P.A. - Consorzio interregionale polivalente agricolo», con sede in San Martino in Pensilis (Campobasso), costituita in data 11 aprile 1989 con atto a rogito del dott. Cariello Giuseppe di Termoli (Campobasso), n. 78752 REA, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Cacciavillani Andrea, nato a Agnone (Isernia) il 30 giugno 1970, residente a Agnone (Isernia), via Leopardi 9/a, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A09949

DECRETO 13 ottobre 2006.

Modifiche al decreto del 2 marzo 2006 concernente disposizioni per il finanziamento delle iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 23 novembre 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ARMONIZZAZIONE DEL MERCATO
E LA TUTELA DEI CONSUMATORI

Visto l'art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 238;

Visto l'art. 2 del decreto del Ministro delle attività produttive del 23 novembre 2004;

Visto il decreto del direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del 2 marzo 2006;

Visto il decreto del direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del 6 giugno 2006;

Visti, in particolare, gli articoli 10 concernente assistenza nelle ADR e 14 concernente termini e modalità per la presentazione delle richieste di cofinanziamento;

Considerata la necessità di modificare l'art. 10 e, anche in conseguenza delle precitate modifiche, di disporre, limitatamente agli articoli 3 e 10 del decreto 2 marzo 2006, una proroga del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del medesimo decreto del 2 marzo 2006, come modificato dal decreto 6 giugno 2006;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'art. 10

1. All'art. 10 del decreto del direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del 2 marzo 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

«4-*bis*. Con riferimento alle risorse destinate alle procedure avviate dalle associazioni dei consumatori di cui alla lettera *a)* del comma 2, è fissato un limite massimo del 10% della somma complessiva per ciascuna tipologia di accordo stipulata tra una determinata azienda e le associazioni nazionali o regionali di consumatori»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il verbale di conciliazione deve essere sottoscritto dal consumatore o da un suo delegato dell'associazione, dal rappresentante dell'azienda e dal rappresentante dell'associazione, nel caso delle procedure di cui al comma 2, lettera *a)* o dal soggetto che ha svolto le funzioni di conciliatore per la camera di commercio, nel caso di procedure di cui al comma 2, lettera *b)*.»;

c) dopo l'art. 10, comma 7, lettera *b)* è inserito il seguente periodo: «Tali accordi devono contenere una apposita clausola, eventualmente integrativa di accordi già esistenti, che preveda la possibilità di aderire all'accordo medesimo da parte delle associazioni dei consumatori che abbiano manifestato la disponibilità in tal senso»;

d) al comma 10 le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».

Art. 2.

Modifiche all'art. 14

1. Il comma 1 dell'art. 14 del decreto del direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del 2 marzo 2006 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine dell'erogazione delle risorse di cui all'art. 2, l'Unioncamere presenta alla DGAMTC apposita domanda per ciascuno dei progetti approvati e delle attività previste dal presente decreto, secondo le modalità seguenti, entro e non oltre il 15 ottobre 2006».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 14 del decreto del direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del 2 marzo 2006 sono aggiunti i seguenti commi:

«1-*bis*. Il termine per la pubblicazione degli avvisi per la presentazione delle domande di cui agli articoli 4 e 7, è fissato al 30 giugno 2006»;

«1-*ter*. Limitatamente alle attività ed iniziative previste dagli articoli 3 e 10, il termine di cui al comma 1 è fissato al 15 novembre 2006».

3. Il decreto del direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del 6 giugno 2006 è abrogato.

Roma, 13 ottobre 2006

Il direttore generale: PRIMICERIO

06A09872

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 ottobre 2006.

Proroga della commercializzazione per la varietà di veccia comune denominata «Encantada».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementaria ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permetterne l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2006 con il quale la varietà di veccia comune denominata «Encantada» è stata cancellata dal registro delle varietà di specie agrarie per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione;

Vista la richiesta presentata in data 27 luglio 2006 dalla ditta Guerresi Sementi Srl, responsabile della conservazione in purezza, intesa ad ottenere un periodo transitorio per la certificazione e la commercializzazione delle sementi delle varietà di veccia comune denominata «Encantada»;

Visto l'art. 17-*bis*, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che stabilisce, per le varietà per le quali l'iscrizione non è stata rinnovata, un periodo transitorio per la certificazione, il controllo (limitatamente alle specie ortive) quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi o dei tuberi-seme di patata che si protragga fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971 nella riunione del 22 settembre 2006 ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta della società Guerresi Sementi Srl;

Decreta:

Art. 1.

Per la varietà di veccia comune denominata «Encantada», cancellata dal registro nazionale delle varietà di specie agrarie con decreto ministeriale del 27 marzo 2006, le sementi possono essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno 2008.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

06A09941

DECRETO 23 ottobre 2006.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bitto».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto l'art. 10 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 del 1º luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Bitto»;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i decreti 29 novembre 2005, 10 marzo 2006 e 21 giugno 2006, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con decreto del 24 gennaio 2003, è stata prorogata fino all'8 novembre 2006;

Considerato che il Consorzio per la tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Bitto» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con

decreto 24 gennaio 2003, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo «CSQA Certificazioni Srl» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bitto» registrata con il regolamento (CE) n. 1263/96 del 1º luglio 1996, già prorogata con decreti 29 novembre 2005, 10 marzo 2006 e 21 giugno 2006 è ulteriormente prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A09938

DECRETO 23 ottobre 2006.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valtellina Casera».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto l'art. 10 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 del 1º luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Valtellina Casera»;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i decreti 29 novembre 2005, 10 marzo 2006 e 21 giugno 2006, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con decreto del 24 gennaio 2003, è stata prorogata fino all'8 novembre 2006;

Considerato che il Consorzio per la tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Valtellina Casera» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 24 gennaio 2003, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo «CSQA Certificazioni Srl» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valtellina Casera» registrata con il regolamento (CE) n. 1263/96 del 1º luglio 1996, già prorogata con decreti 29 novembre 2005, 10 marzo 2006 e 21 giugno 2006 è ulteriormente prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A09939

DECRETO 23 ottobre 2006.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria Soc. cons. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto l'art. 10 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 1065/97 del 12 giugno 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia»;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i decreti ministeriali 11 dicembre 2001, 22 aprile 2002, 2 luglio 2002, 13 novembre 2002, 11 marzo 2003, 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 10 giugno 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005, 13 giugno 2005, 20 ottobre 2005, 7 febbraio 2006 e 29 maggio 2006, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria Soc. cons. a r.l.», con decreto ministeriale 14 dicembre 1998 è stata prorogata fino al 27 ottobre 2006;

Considerato che il Consorzio del Prosciutto di Norcia con nota del 23 novembre 2001 ha comunicato di confermare «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria Soc. cons. a r.l.» quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta Prosciutto di Norcia anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria Soc. cons. a r.l.» la predisposizione del piano di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto ministeriale 14 dicembre 1998, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo «3 A parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria Soc. cons. a r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria Soc. cons. a r.l.», con sede in Todi (Perugia), Frazione Pantalla n. 39, con decreto 14 dicembre 1998, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1065/97 del 12 giugno 1997, già prorogata con decreti 11 dicembre 2001, 22 aprile 2002, 2 luglio 2002, 13 novembre 2002, 11 marzo 2003, 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 10 giugno 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005, 13 giugno 2005, 20 ottobre 2005, 7 febbraio 2006 e 29 maggio 2006 è ulteriormente prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 14 dicembre 1998.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A09940

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 9 ottobre 2006.

Procedure applicative del codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa, adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) con risoluzione MSC 23 (59) del 23 maggio 1991. (Decreto n. 1036/2006).

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Vista legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l'art. 8 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, relativa alla ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, adottata a Londra il 1° novembre 1974 e successive modificazioni (SOLAS 1974/1978);

Viste le norme del capitolo VI della SOLAS 74/78 e successive modificazioni, ed in particolare, per gli aspetti tecnici, le disposizioni contenute nel codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa (International code for the safe carriage of grain in bulk), adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) con risoluzione MSC 23 (59) del 23 maggio 1991;

Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 recante attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, e della direttiva 97/58/CE che modifica la direttiva 94/57/CE, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, recante adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485;

Ritenuto necessario stabilire le procedure applicative del succitato Codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Le presenti norme si applicano alle navi soggette alla Convenzione SOLAS di qualsiasi stazza, di bandiera italiana o straniera, che approdano nei porti italiani con a bordo granaglie alla rinfusa, in transito o per procedere ad operazioni di scaricazione e caricazione delle stesse.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) amministrazione: il Ministero dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

b) autorità marittima: gli organi periferici dell'amministrazione in conformità alle attribuzioni loro conferite dall'art. 17 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione;

c) autorità portuale: gli enti di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

d) organismo tecnico: uno degli organismi autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni, che, su apposita istanza, è espressamente autorizzato dall'amministrazione per l'assolvimento dei compiti di cui al presente decreto;

e) raccomandatario marittimo: il soggetto di cui all'art. 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135;

f) caricatore o proprietario: soggetto che ha stipulato un contratto per il trasporto di merci via mare o persona nel cui nome o per conto della quale viene stipulato il contratto;

g) I.G. Code (International code for the safe carriage of grain in bulk): il Codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa adottato con risoluzione MSC 23 (59);

h) SOLAS: la convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare ed il relativo protocollo del 1978 (SOLAS 74/78), e successive modificazioni;

i) granaglie alla rinfusa: grano, granoturco, avena, segale, orzo, riso, legumi, semi, e loro forme lavorate, il cui comportamento è simile a quello del grano allo stato naturale;

l) rappresentante del terminale: qualsiasi persona designata dal gestore del terminale che ha la responsabilità e l'autorità per sorvegliare i preparativi, lo svolgimento ed il completamento delle operazioni di carico o di scarico di una determinata nave effettuate presso il terminale.

2. In tutti i casi in cui nell'I.G. Code si fa riferimento all'«autorità competente» per tale si deve intendere l'«amministrazione» così come definita al comma 1, lettera *a)*.

Art. 3.

Requisiti delle navi

1. Le navi, in aggiunta ad ogni altra applicabile prescrizione dell'I.G. Code, devono soddisfare, ai fini della stabilità e delle condizioni di trasporto delle granaglie, le norme stabilite dal presente decreto.

Art. 4.

Autorizzazione al trasporto

1. Per le navi di bandiera Italiana, il «Documento di autorizzazione» di cui al punto A.3.1 dell'I.G. Code è rilasciato secondo il modello riportato in allegato I, dal Capo del compartimento marittimo nei cui registri è iscritta la nave. A tal fine l'armatore della nave italiana deve presentare apposita istanza in bollo al competente Capo del compartimento marittimo, cui dovrà essere allegato il «Manuale di caricazione delle granaglie», in triplice copia, vidimato per approvazione dall'organismo tecnico. Tale vidimazione attesta la rispondenza del manuale a quanto stabilito dai punti A.6 ed A.7 dell'I.G. Code ed, in particolare, alle informazioni di cui al punto A.6.3 dello stesso I.G. Code.

2. Copia del «Documento di autorizzazione» è inviata all'organismo tecnico a cura del Capo del compartimento.

3. Il «Documento di autorizzazione» resta in corso di validità fino a che non vengano apportate modifiche alla nave o alle condizioni di caricazione delle granaglie alla rinfusa.

Art. 5.

Esenzioni

1. Nel caso in cui la natura riparata e le condizioni del viaggio siano tali da rendere l'applicazione di determinate prescrizioni dell'I.G. Code non ragionevoli né necessarie, l'amministrazione di bandiera od un Governo contraente, in nome e per conto dell'amministrazione stessa, può esentare dalle predette prescrizioni singole navi o categorie di navi (punto A.5 dell'I.G. Code).

2. Per le navi di bandiera italiana, l'esenzione di cui al punto A.5 dell'I.G. Code è rilasciata dal Capo del compartimento marittimo nei cui registri è iscritta la nave, a seguito di autorizzazione dell'amministrazione e previo parere favorevole dell'organismo tecnico della nave, mediante l'emissione del «Certificato di esenzione» conforme al modello di cui all'allegato II. A tal fine l'armatore della nave italiana deve presentare apposita istanza in bollo al competente Capo del compartimento marittimo, che provvederà a trasmettere copia della stessa all'amministrazione, ai fini dell'autorizzazione al rilascio del certificato di esenzione.

Art. 6.

Autorizzazione occasionale

1. Una nave priva del documento di autorizzazione di cui all'art. 4 del presente decreto, non può imbarcare o trasportare granaglie alla rinfusa se non è in possesso di un'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di bandiera, o da un Governo contraente, in nome e per conto dell'amministrazione stessa, attestante che la nave soddisfa le prescrizioni dell'I.G. Code nella condizione di carico proposta (punto A.3.5 dell'I.G. Code).

2. Per le navi di bandiera italiana l'autorizzazione di cui al punto A.3.5 dell'I.G. Code è rilasciata, secondo il modello riportato in allegato III, dall'autorità marittima. A tal fine, l'armatore della nave italiana deve presentare apposita istanza in bollo all'autorità marittima, cui dovrà essere allegato un calcolo di stabilità, in triplice copia, riferito alle condizioni di partenza dal porto e di arrivo nel porto di destinazione, sottoscritto dal comandante della nave ed approvato dall'organismo tecnico della nave.

3. Le condizioni di stabilità della nave devono essere tali che in ogni momento del viaggio siano soddisfatte le condizioni previste dall'I.G. Code.

Art. 7.

Informazioni

1. Il comandante di una nave che approda per caricare, scaricare od abbia a bordo in transito delle granaglie alla rinfusa deve indicare nella «Nota di informazioni all'autorità marittima» gli estremi delle certificazioni di cui ai punti A.3.1, A.3.5 o A.5 dell'I.G. Code, ovvero per le navi italiane, gli estremi delle certificazioni di cui agli articoli 4, 5 o 6 del presente decreto.

2. Prima della caricazione, il caricatore deve fornire al comandante della nave, per iscritto, adeguate informazioni concernenti: natura del carico, massa lorda totale, fattore di stivaggio delle granaglie, angolo di riposo ed eventuali istruzioni per il trasporto in sicurezza.

3. Il comandante, anche per il tramite del raccomandatario marittimo, deve comunicare all'autorità portuale o, ove non istituita, all'autorità marittima, almeno 24 ore prima dell'arrivo della nave in porto, l'eventuale uso di fumiganti per la preservazione del carico dagli insetti, specificando quale prodotto sia stato usato, le procedure per la fumigazione, nonché il rispetto delle norme che regolano nel porto lo smaltimento dei residui dei fumiganti e dei relativi dispositivi impiegati. Prima di procedere alla caricazione, il comandante della nave deve comunicare il precedente carico contenuto nelle stive.

Art. 8.

Misure di sicurezza

1. Alle navi che approdano per caricare o scaricare granaglie alla rinfusa si applicano le seguenti misure di sicurezza durante le operazioni di caricazione/scaricazione:

a) il comandante della nave prima di procedere alla caricazione deve curare che le stive siano pulite e asciutte;

b) il comandante della nave dovrà concordare con il rappresentante del terminale le misure da adottare in caso di pioggia o di altro cambiamento delle condizioni atmosferiche, quando la natura del carico rappresenti un pericolo a seguito di tale cambiamento;

c) il comandante della nave dovrà operare in modo tale che la nave conservi, in ogni momento, condizioni di stabilità non inferiori a quelle prescritte dall'I.G. Code;

d) il carico deve essere stivato secondo le procedure previste dal punto A.10 dell'I.G. Code. Tali procedure devono essere conosciute dal rappresentante del terminale;

e) al termine della scaricazione, il comandante della nave deve curare che le stive che hanno contenuto granaglie alla rinfusa siano adeguatamente pulite ed ispezionate.

Art. 9.

Condizioni di stabilità

1. Il comandante della nave deve tenere a disposizione dell'autorità marittima il calcolo di stabilità della nave riferito alle condizioni di carico nel porto di partenza e di destinazione.

2. Le condizioni di stabilità della nave devono essere tali che in ogni momento del viaggio siano soddisfatte le condizioni previste dall'I.G. Code.

3. L'autorità marittima, se ritenuto necessario, si avvale di un organismo tecnico per la verifica dei calcoli di stabilità.

Art. 10.

Accesso alle stive

1. L'accesso delle persone nelle stive che contengono granaglie alla rinfusa, deve essere effettuato in conformità alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2006

Il comandante generale: DASSATTI

ALLEGATO I
(previsto dall'art. 4, comma 1)

REPUBBLICA ITALIANA
REPUBLIC OF ITALY

N.

MINISTERO DEI TRASPORTI
MINISTRY OF TRANSPORT
CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI …………………..
LOCAL MARITIME AUTHORITY ....

DOCUMENTO DI AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI GRANAGLIE [(1)]
DOCUMENT OF AUTHORIZATION TO LOAD GRAIN IN BULK [(1)]

Rilasciata ai sensi delle disposizioni della Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, Cap. VI – Parte C e della Risoluzione MSC.23(59) "Codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa", in nome del Governo della Repubblica Italiana.
Issued under the provisions of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 - Chapter VI - Part. C and Resolution MSC.23(59) "International code for the safe carriage of grain in bulk ", relating thereto under the authority of the Government of ITALY.

Si attesta che la nave:
This is to certify that the ship:

Nome *Name*	**Data di impostazione della chiglia (2)** *Date on which keel was laid(2)*
Nominativo internazionale *Distinctive number or letters*	**Numero IMO** *IMO number*
Porto d'iscrizione *Port of registry*	**Stazza lorda** *Gross tonnage*

E' conforme ai requisiti richiesti dalla Risoluzione IMO MSC 23(59) ed è autorizzata ad adottare le condizioni di carico contenute nel manuale per la caricazione del grano approvato dal__________________________ in data _________.
Complies with the requirements of IMO Resolution MSC.23(59), and it is authorized to adopt the loading condition stated in the grain loading manual, approved by____on ____________________________.

Il comandante potrà utilizzare le istruzioni e le sistemazioni riportate nei suoi documenti per la caricazione delle granaglie.
Master shall be guided by the instructions and arrangements set forth in his grain loading documents.

Nel caso siano previste sistemazioni diverse da quelle specificatamente riportate nei suddetti documenti, il comandante deve verificare, mediante la tavola dei momenti inclinati ammissibili e degli altri dati ivi contenuti, che le richieste relative all'altezza metacentrica della nave, all'angolo di inclinazione ed alla stabilità dinamica residua, risultino soddisfatti trovandosi dentro i limiti stabiliti dalle menzionate norme.
In the event grain arrangements other than those specifically set forth in the aforementioned drawings are contemplated, the Master is to satisfy himself by use of the Table of Allowable Heeling Moments, and other data contained therein, that the vessel's metacentric height, angle of heel and residual dynamic stability, at any stage in the voyage, fall within the limitations which are set forth in the aforementioned regulations.

I documenti per la caricazione granaglie devono essere disponibili a bordo, ed a richiesta, esibiti per le ispezioni delle autorità preposte nei porti di caricazione e discarica.
The grain loading documents are to be placed on board the vessel and, if so required, they shall be produced for inspection by appropriate authorities at port of loading and unloading.

La presente autorizzazione vale fino a quando le caratteristiche della nave e le condizioni di caricazione descritte nel "Manuale di caricazione delle granaglie" non subiranno variazioni.
The present authorization remains in force until the ship's characteristics and the loading conditions showed in the "Grain loading manual" will not change.

Rilasciato a
Issued at

L'UFFICIALE AUTORIZZATO
AL RILASCIO DEL CERTIFICATO
AUTHORIZED OFFICIAL
ISSUING THE CERTIFICATE

In data
Date of issue

(1) La presente autorizzazione deve essere accompagnata dal manuale di caricazione delle granaglie di cui ne è parte integrante.
(1)This authorization shall be supplemented to the grain loading manual
(2) Data di impostazione della chiglia oppure data in cui la costruzione della nave si trovava in una fase equivalente oppure, se del caso, data in cui sono iniziati i lavori di trasformazione o di modifica di notevole rilevanza.
(2)Date on which keel was laid or ship was at similar stage of construction or, where applicable, date on which work for a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced.

ALLEGATO II
(previsto dall'art. 5, comma 2)

REPUBBLICA ITALIANA
REPUBLIC OF ITALY

N.

MINISTERO DEI TRASPORTI
MINISTRY OF TRANSPORT
CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI ______________
*LOCAL MARITIME AUTHORITY*________________

Il Capo del compartimento marittimo di ________________________________;
*The local maritime authority of*________________________________;

VISTA la domanda in data________________**dell'armatore della nave**______________________,
Having regard to the application dated ______________ *by the ship's owner*______________________,
iscritta al n. ________, **delle matricole/R.I. di**________________, **T.S.L.** ______________;
official n. __________, *port of registry*________________, *G.T.*______________;

VISTO l'art. 5 del decreto ______________ **in data**__________ **recante procedure applicative del Codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa;**
Having regard to art. 5 of the regulation related to the International code for the safe carriage of grain in bulk;

VISTO il punto A.5 del Codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa;
Having regard to the point A.5. of the International code for the safe carriage of grain in bulk;

VISTA l'autorizzazione rilasciata dal Ministero dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto con Dp. n. ______________ **in data** ______________;
Having regard to the authorization of the Ministry of transport – Italian Coast guard Headquarters with letter n. __________________ *dated*______________________;

CERTIFICA
THIS IS TO CERTIFIES

che la nave____________________________**è esentata in accordo con il punto A.5 del codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa dall'applicazione delle prescrizioni**________________________**del predetto codice;**
that the ship ________________________ *is exempted in accordance to the rule A.5 of the International code for the safe carriage of grain in bulk from the requirements*______________________________ *of the above mentioned code;*
per il viaggio ______________________________________ **con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:** ____;
for the voyage ______________________________________ *with the observance of the following provisions:* ____;
Il presente certificato è valido fino al ___________________ **a condizione che il documento di autorizzazione al trasporto di granaglie, al quale è allegato, rimanga valido.**
This certificate is valid until ________________________ *subject to the authorization to load grain in bulk, to which this certificate is attached, remaining valid.*

Rilasciato a ______________
Issued at ________________

In data
Date of issue

____

L'UFFICIALE AUTORIZZATO
AL RILASCIO DEL CERTIFICATO
AUTHORIZED OFFICIAL
ISSUING THE CERTIFICATE

ALLEGATO III
(previsto dall'art. 6, comma 2)

REPUBBLICA ITALIANA
REPUBLIC OF ITALY

N.

MINISTERO DEI TRASPORTI
MINISTRY OF TRANSPORT
AUTORITÀ MARITTIMA DI ________________
LOCAL MARITIME AUTHORITY________________

L'autorità marittima di ____;
The local maritime authority of________________________________;

VISTA la domanda in data__________________dell'armatore della nave________________________,
Having regard to the application dated _______________by the ship's owner________________________,
iscritta al n. ________, delle matricole/R.I. di________________, T.S.L. ______________;
official n. , port of registry , G.T. ;

VISTO l'art. 6 del decreto _______________in data__________recante procedure applicative del Codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa;
Having regard to art. 6 of the regulation related to the International code for the safe carriage of grain in bulk;

VISTO il punto A.3.5 del Codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa;
Having regard to the point A.3.5 of the International code for the safe carriage of grain in bulk;

VISTO il parere dell'organismo tecnico ______________________con foglio n. _____________in data _______________sulla soddisfacente corrispondenza delle condizioni di carico della nave in oggetto, rappresentate nel calcolo di stabilità presentato dal comandante della nave __________________, con le condizioni richieste dal Codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa;
Having regard to the opinion of the ship's surveyor with letter n. dated ________________ regarding the satisfactory compliance of the cargo conditions of the ship represented in the calculations of stability of the ship's master _____________________,with the conditions requested by the International code for the safe carriage of grain in bulk;

A U T O R I Z Z A
AUTHORIZES

il comandante della nave _________________________ad adottare le condizioni di carico indicate nel calcolo di stabilità prodotto, allegato alla presente autorizzazione, con l'osservanza delle prescrizioni nello stesso contenute.
the ship's master___________________________ to adopt the cargo conditions indicated in the calculations of stability produced, attached to the present authorization, with the observance of the provisions contained in the calculations set forth.
La presente autorizzazione vale per il solo viaggio ____________________________ fino a tanto che le condizioni della nave rappresentate nel calcolo di stabilità non subiscono modifiche.
The present authorization is valid for a single voyage_________________________ until the ship's conditions represented in the calculations of stability will not be modified.

Rilasciato a ______________
Issued at

In data
Date of issue
____

L'UFFICIALE AUTORIZZATO
AL RILASCIO DEL CERTIFICATO
AUTHORIZED OFFICIAL
ISSUING THE CERTIFICATE

06A09628

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 ottobre 2006.

Autorizzazione, all'Istituto «Associazione Italiana di Psicoanalisi - A.I.P.si», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Roma, ai sensi del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 9 ottobre 2001, con il quale l'Istituto «Associazione Italiana di Psicoanalisi - A.I.P.si» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Roma da via Caroncini, 51 a Piazza Buenos Aires, 5;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 26 luglio 2006, trasmessa con nota prot. n. 516 del 28 luglio 2006;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 6 ottobre 2006;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto «Associazione Italiana di Psicoanalisi - A.I.P.si», abilitato con decreto in data 9 ottobre 2001 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede di Roma da via Caroncini, 51 a Piazza Buenos Aires, 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2006

Il direttore generale: MASIA

06A09859

DECRETO 30 ottobre 2006.

Autorizzazione, all'«Istituto per lo studio e la ricerca sui disturbi psichici - ISeRDiP», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Milano, ai sensi del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e

tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 12 giugno 2001, con il quale l'«Istituto per lo studio e la ricerca sui disturbi psichici - ISeRDiP» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Milano un corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Milano da via Bellini, 10 a via Clerici, 10;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 26 luglio 2006, trasmessa con nota prot. n. 516 del 28 luglio 2006;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 6 ottobre 2006;

Decreta:

Art. 1.

L'«Istituto per lo studio e la ricerca sui disturbi psichici - ISeRDiP», abilitato con decreto in data 12 giugno 2001 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Milano un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede di Milano da via Bellini, 10 a via Clerici, 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2006

Il direttore generale: MASIA

06A09860

DECRETO 30 ottobre 2006.

Autorizzazione, all'Istituto «I.T.F.S. - Istituto di terapia familiare di Siena», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Siena, ai sensi del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle

strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 27 ottobre 2003, con il quale l'Istituto «I.T.F.S. - Istituto di terapia familiare di Siena» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Siena un corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Siena da via della Galluzza, 17 a via delle Terme, 4;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 20 settembre 2006, trasmessa con nota prot. n. 594 del 21 settembre 2006;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 6 ottobre 2006;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto «I.T.F.S. - Istituto di terapia familiare di Siena», abilitato con decreto in data 27 ottobre 2003 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Siena un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede di Siena da via della Galluzza, 17 a via delle Terme, 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2006

Il direttore generale: MASIA

06A09861

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 25 ottobre 2006.

Rinegoziazione del medicinale «Tracleer» (bosentan), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di Direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Visto il decreto con il quale la società Actelion Registration Ltd ha ottenuto il regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale «Tracleer» nelle confezioni:

62,5 mg 56 compresse rivestite con film in blister uso orale - A.I.C. n. 035609027/E (in base 10), 11YQG3 (in base 32) - Classe «H»;

125 mg 56 compresse rivestite con film in blister uso orale - A.I.C. n. 035609041/E (in base 10), 11YQGK (in base 32) - Classe «H»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha sostenuto la non applicabilità per il medicinale «Tracleer» della riduzione del 7% come da legge n. 289/2002;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 12/13 settembre 2006;

Vista la deliberazione n. 27 del 27 settembre 2006 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TRACLEER (bosentan) è riconfermato come segue:

confezione: 62,5 mg 56 compresse rivestite con film in blister uso orale - A.I.C. n. 035609027/E (in base 10), 11YQG3 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 2.454,00 euro;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 4.050,11 euro;

confezione: 125 mg 56 compresse rivestite con film in blister uso orale - A.I.C. n. 035609041/E (in base 10), 11YQGK (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 2.538,00 euro;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 4.188,75 euro.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile o in ambito extraopsedaliero, secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 25 ottobre 2006

Il direttore generale: MARTINI

06A09906

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Rosario in Pozzuolo, in Serrungarina

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 settembre 2006, viene estinta la Confraternita del SS. Rosario in Pozzuolo, con sede in Serrungarina (Pesaro-Urbino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A09531

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del Gonfalone, in Mondavio

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 settembre 2006, viene estinta la Confraternita del Gonfalone, con sede in Mondavio (Pesaro-Urbino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A09532

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del Rosario in Roncosambaccio, in Fano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 settembre 2006, viene estinta la confraternita del Rosario in Roncosambaccio, con sede in Fano (Pesaro-Urbino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A09533

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del Crocifisso e S. Bartolomeo, in Fano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 settembre 2006, viene estinta la Confraternita del Crocifisso e S. Bartolomeo, con sede in Fano (Pesaro-Urbino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A09534

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento e Rosario, in Saltara

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 settembre 2006, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento e Rosario, con sede in Saltara (Pesaro-Urbino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A09535

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 2 novembre 2006

Dollaro USA	1,2767
Yen	149,40
Lira cipriota	0,5770
Corona ceca	28,061
Corona danese	7,4543
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,66910
Fiorino ungherese	260,35
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8670
Corona svedese	9,1966
Tallero sloveno	239,60
Corona slovacca	36,363
Franco svizzero	1,5894
Corona islandese	86,33
Corona norvegese	8,2430
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3544
Nuovo leu romeno	3,5155
Rublo russo	34,0860
Nuova lira turca	1,8672
Dollaro australiano	1,6511
Dollaro canadese	1,4489
Yuan cinese	10,0521
Dollaro di Hong Kong	9,9294
Rupia indonesiana	11633,29
Won sudcoreano	1198,82
Ringgit malese	4,6606
Dollaro neozelandese	1,8958
Peso filippino	63,375
Dollaro di Singapore	1,9937
Baht tailandese	46,827
Rand sudafricano	9,4700

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A10012

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al merito dell'Esercito

Con decreto 17 luglio 2006 è conferita la seguente ricompensa:

Croce d'oro al merito dell'Esercito

Al Tenente Generale Gaetano Cigna nato il 27 febbraio 1943 a Roma, con la seguente motivazione: «Ufficiale generale di primissimo piano, di indiscusso valore per pregevoli qualità etico-militari e non comuni capacità professionali, il ten. gen. Cigna, ha assolto l'impegnativo e prestigioso incarico di vice comandante per le operazioni della Kfor e rappresentante militare dell'autorità nazionale (ottobre 2001-settembre 2002) nell'ambito dell'operazione «Joint Guardian» in Kosovo, nonché rappresentante militare dell'autorità nazionale e comandante del contingente nazionale (ottobre 2001-maggio 2002), nell'ambito dell'operazione «Amber Fox» in Fyrom. Successivamente ha ricoperto le posizioni di rappresentante militare della Nato, comandante del quartier generale Nato Skopje e rappresentante militare dell'autorità nazionale/comandante del contingente nazionale (settembre 2002-marzo 2003), nell'ambito dell'operazione «Allied Harmony» in Fyrom. Nei circa diciotto mesi di continuato servizio in teatro balcanico, in un contesto operativo ed ambientale estremamente dinamico e caratterizzato da diffusa criminalità, forti tensioni etniche e rischi latenti di ordine pubblico, l'ufficiale ha operato in maniera brillante ed autorevole, evidenziando straordinarie doti dirigenziali e di comando. Ha diretto e coordinato in modo ineccepibile ogni attività di competenza, ponendosi sempre come guida carismatica.

Per tutto il personale italiano avuto alle dipendenze nei rispettivi teatri e come qualificato e prezioso interlocutore nel variegato ed esigente contesto internazionale. Ha instaurato eccellenti e proficui rapporti con gli ambasciatori, le autorità civili e militari, le organizzazioni governative e non governative presenti in teatro, dando corso ad una serie di importantissime iniziative di collaborazione in vari settori ed in particolare nelle attività di cooperazione civile-militare. In tale quadro ha fornito ai diretti superiori della catena di comando multinazionale, il comandante della Kosovo force e successivamente il comandante di Afsouth, ed alle autorità nazionali una collaborazione preziosa ed oltremodo apprezzata, mettendo in luce instancabile dedizione al servizio, spiccata iniziativa ed indiscussa competenza. Queste sue doti, unite alla straordinaria motivazione, alla ferrea determinazione e ad una superba capacità decisionale, hanno consentito al ten. gen. Cigna di raggiungere risultati di assoluto rilievo e riscuotere unanimi consensi sia in ambito nazionale che internazionale. Splendido esempio di validissimo dirigente militare che, in un importante contesto multinazionale, ha impeccabilmente rappresentato la Nazione, contribuendo, con la sua impareggiabile opera, ad accrescere il lustro ed il prestigio dell'Esercito e delle Forze armate italiane».

Roma, 12 agosto 2004

Con decreto 17 luglio 2006 è conferita la seguente ricompensa:

Croce d'oro al merito dell'Esercito

Al Colonnello Luciano Antonio Portolano nato il 18 settembre 1960 ad Agrigento, con la seguente motivazione: «Comandante della Task Force «Fagarè», inquadrata nella Italian Joint Task Force Iraq nell'ambito dell'operazione «Antica Babilonia», assolveva le sue funzioni con grandissima determinazione, eccezionale professionalità e spiccato senso del dovere.

Grazie alla sua costante attenzione verso tutti gli aspetti della missione, l'unità alle sue dipendenze raggiungeva immediatamente la capacità operativa necessaria per assolvere i delicati compiti assegnati rivelandosi formazione efficientissima, altamente dinamica e flessibile.

Responsabile del delicato settore nord della provincia di Dhi Qar, caratterizzato dall'accesa contrapposizione tra le varie fazioni in lotta, con una azione di comando decisiva ed efficace, contribuiva a ripristinare nell'area le condizioni di sicurezza ormai perdute e a garantire il graduale ritorno alla normalità della popolazione locale.

In tale ambito, con perizia e rara competenza, pianificava e conduceva numerose operazioni finalizzate al recupero di enormi quantitativi di armi illegali, al pagamento dello stipendio ai militari del disciolto esercito iracheno nonchè al ripristino dell'ordine e della legalità per consentire il regolare svolgimento delle attività di ricostruzione e di sostegno umanitario.

In particolare, dirigeva con successo la complessa operazione «Long Street», tesa a reprimere le attività criminali delle cellule terroristiche legate al vecchio regime contro le forze della coalizione, conclusa brillantemente con il ritrovamento di grossi quantitativi di armi e munizioni.

Magnifica figura di ufficiale e di comandante carismatico e capace che ha contribuito in maniera determinante a conferire ulteriore lustro e prestigio all'Esercito italiano e ad elevarne l'immagine nel contesto internazionale e interforze».

An Nasiriyah (IRAQ), 22 giugno -07 ottobre 2003

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2006 è conferita la seguente ricompensa:

Medaglia d'oro al valore dell'Esercito

Alla Bandiera del 151° Reggimento Fanteria «Sassari», con la seguente motivazione: «Reggimento inserito nella Task Force «Iraq» nell'ambito dell'operazione «Antica Babilonia», partecipava per circa quattro mesi a tutte le attività operative connesse con la crisi irachena post-conflitto.

Nonostante la situazione di generale pericolo e di grande incertezza, dell'accesa contrapposizione tra potere politico-religioso ed il potere tribale, il reggimento, con coraggio, sovrumano impegno e straordinario spirito di sacrificio, si adoperava con sicuro valore e ferma determinazione per assicurare il successo della missione.

Per tutto il periodo di permanenza gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati del 151° Reggimento operavano con impegno eccezionale, senza sosta e riposo, profondendo le migliori energie fisiche, morali, intellettali e professionali per soddisfare le più disparate e complesse attività operative e per alleviare le sofferenze della popolazione.

In tale contesto gli uomini del 151° Reggimento, dimostrando elevata professionalità e non comune senso di responsabilità, si rivelavano determinati nei confronti dei prevaricatori e degli ingiusti e generosi con i deboli e con i bisognosi, mantenendo una equidistanza rigorosa e riconosciuta tra i diversi poteri contrapposti.

Nel proditorio attacco terroristico del 12 novembre 2003 in An Nasiriyah, vedeva cadere un suo effettivo, che proprio per quegli ideali di pace, solidarietà fra i popoli immolava la sua giovane vita.

Reggimento di fanteria solido, straordinariamente motivato in ogni suo componente e risoluto nelle azioni, che ha contribuito in maniera determinante al successo delle operazioni in Iraq e che ha ulteriormente accresciuto l'immagine del contingente nazionale e ha dato lustro alle forze armate e all'Italia in un contesto internazionale».

An Nasiriyah, 8 ottobre 2003-29 gennaio 2004

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2006 è conferita la seguente ricompensa:

Medaglia d'argento al valore dell'Esercito

Al Sottotente medico Gianuario Carboni nato il 30 novembre 1974 a Sassari, con la seguente motivazione: «Ufficiale medico effettivo al 151° Reggimento fanteria «Sassari» nel corso dell'operazione «Antica Babilonia» in Iraq, profondeva tutte le migliori energie per assicurare in ogni circostanza il completo assolvimento dei compiti affidatigli e svolgeva con instancabile partecipazione e con straordinaria professionalità tutte le operazioni svolte nel teatro operativo.

In particolare, chiamato a prestare urgente soccorso ai feriti nell'attentato del 12 novembre 2003, interveniva prontamente con elevato coraggio e sprezzo della propria incolumità nonostante la situazione di pericolo concreto per l'esplosione di colpi d'arma da fuoco provenienti dalla riservetta munizioni. Nel corso delle attività estraeva un ferito da un veicolo coinvolto nell'esplosione e lo caricava sull'ambulanza per trasportarlo all'ospedale da campo del contingente italiano.

Di ritorno dall'ospedale, con spiccato senso del dovere e grande spirito di solidarietà si adoperava per il successivo trasporto di altri due feriti, che versavano in gravi condizioni, alla struttura ospedaliera americana.

Con il suo intervento tempestivo ed efficace, coordinando con eccezionali capacità la squadra operativa sotto il suo comando, assicurava un primo e vitale supporto al personale coinvolto e agevolava il lavoro dei colleghi delle strutture ospedaliere.

Fulgida figura di ufficiale, votato all'istituzione, che, con la sua instancabile e preziosa opera, ha contribuito a dare lustro e decoro all'Esercito italiano e alla Nazione».

An Nasiriyah, 12 novembre 2003

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2006 è conferita la seguente ricompensa:

Medaglia d'argento al valore dell'Esercito

Al Caporal maggiore Umile Groccia nato il 20 dicembre 1979 a Cosenza, con la seguente motivazione: «Caporal maggiore di straordinarie doti morali e di elevate capacità professionali, comandato in missione in terra irachena nell'ambito dell'operazione «Antica Babilonia», si prodigava con autentico valore per assolvere il proprio compito dimostrando sempre serietà di intenti e assoluta consapevolezza degli elevati rischi ad esso connessi.

In particolare, chiamato a partecipare ad una delicata attività operativa diretta ad assicurare un'adeguata cornice di sicurezza ad alcuni giornalisti e cineoperatori italiani che stavano operando all'interno di una base del contingente nazionale a Nasiriyah, veniva coinvolto nella detonazione di un mezzo pesante lanciato ad alta velocità sulla recinzione della base, che causava la morte di diciannove militari e civili italiani, nonché il ferimento di altro personale.

Benché ferito, con generosa determinazione si univa ai soccorritori e si adoperava con coraggio, tenacia e spirito di solidarietà nelle operazioni di soccorso del personale coinvolto nell'esplosione, consciamente incurante della grave situazione di immanente pericolo che ancora caratterizzava il luogo.

Fulgido esempio di ammirevole coraggio, ispirato alle migliori tradizioni dell'esercito».

Nasiriyah (Iraq), 12 novembre 2003

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2006 è conferita la seguente ricompensa:

Medaglia d'argento al valore dell'Esercito

Alla Bandiera del 21° Reggimento genio guastatori «Timavo», con la seguente motivazione: «Reggimento genio inserito nella Joint Task Force - Iraq nell'ambito dell'operazione «Antica Babilonia», partecipava per circa quattro mesi a tutte le attività operative connesse con la fase iniziale e più delicata della crisi irachena post-conflitto.

Per tutto il periodo di permanenza gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati del 21° Reggimento operavano con impegno eccezionale, senza sosta e riposo, profondendo le migliori energie fisiche, morali, intellettuali e professionali per soddisfare le più disparate e complesse attività operative e per alleviare le sofferenze della popolazione.

Nonostante la situazione di generale pericolo e di grande incertezza, caratterizzata da condizioni ambientali e climatiche proibitive, nonchè l'accesa contrapposizione tra il potere politico-religioso e il potere tribale, il Reggimento, con consapevole coraggio, sovrumano impegno e straordinario spirito di sacrificio ed in maniera continua ed eccezionalmente incisiva si adoperava per assicurare il successo alla missione.

In tale contesto gli uomini del 21° Reggimento, dotati di elevata professionalità e non comune senso di responsabilità, si rivelavano determinati nei confronti dei prevaricatori e degli ingiusti e generosi con i deboli e con i bisognosi, mantenendo una equidistanza rigorosa e riconosciuta tra i diversi poteri contrapposti.

Gli uomini del 21° Reggimento consapevoli dell'importanza delle funzioni che gli erano state attribuite e ricchi di esperienze per le pregresse partecipazioni ad altre operazioni fuori area, svolgevano, con ferma determinazione, costante impegno, eccezionale serenità, incondizionata disponibilità tutte le complesse e diversificate attività connesse con il ripristino delle normali condizioni di vita.

In particolare, conducevano, con elevatissimo coraggio, altissimo sprezzo del pericolo e magnifico senso del dovere, interventi importantissimi per la ricerca e bonifica di mine ed ordigni esplosivi, e realizzavano, con incessante ed encomiabile impegno, significative opere per consentire il ripristino delle infrastrutture essenziali, riportando così in tutta la provincia di Dhi Qar, condizioni di sicurezza e vivibilità e consolidando fortemente il processo di ricostruzione dell'Iraq.

Reggimento genio solido, straordinariamente motivato in ogni suo componente e risoluto nelle azioni, che ha contribuito in maniera determinante al successo delle operazioni in Iraq e che ha fortemente elevato il prestigio dell'Italia nel contesto internazionale».

An Nasiriyah (Iraq), 26 giugno 2003 - 7 ottobre 2003

Con decreto 17 luglio 2006 è conferita la seguente ricompensa:

Corce d'argento al merito dell'Esercito

Al Tenente generale Saverio Parlato nato il 13 luglio 1937 a Francofonte (Siracusa), con la seguente motivazione: «Ufficiale generale in possesso di non comuni doti umane, rare capacità intellettuali e professionali, dotato di eccezionale carisma, ha saputo gestire e risolvere, in ogni circostanza, tutte le problematiche connesse con gli alti incarichi a lui affidati tra i quali emergono quello di comandante della scuola trasporti e materiali, di capo reparto materiali per il combattimento, di vice ispettore e capo dipartimento trasporti e materiali dell'ispettorato logistico dell'Esercito.

Ha servito per oltre quarantanove anni l'Esercito italiano ed il Paese contribuendo ad accrescerne ed a rafforzarne il lustro ed il prestigio».

Roma, 5 novembre 2003

Con decreto 17 luglio 2006 è conferita la seguente ricompensa:

Croce d'argento al merito dell'Esercito

Al Tenente generale Beniamino Sensi nato il 29 settembre 1939 a Viterbo, con la seguente motivazione: «Ufficiale generale in possesso di eccellenti capacità intellettuali, non comuni doti umane e morali, ha saputo gestire e risolvere, in ogni circostanza, tutte le problematiche connesse con gli alti incarichi da lui ricoperti, tra i quali emergono quelli di comandante della brigata di cavalleria «Pozzuolo del Friuli», di Direttore della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito e di Presidente del Planning surface transport working group (PBIST-WG).

Ha servito per oltre quarantadue anni l'Esercito italiano ed il Paese contribuendo ad accrescerne ed a rafforzarne il lustro ed il prestigio».

Roma, 5 novembre 2003

Con decreto 17 luglio 2006 è conferita la seguente ricompensa:

Croce d'argento al merito dell'Esercito

Al Tenente generale Antonio Tobaldo nato il 20 gennaio 1939 a Cervarese Santa Croce (Padova), con la seguente motivazione: «Ufficiale generale in possesso di spiccate qualità intellettuali e professionali, nonché di un bagaglio culturale di particolare valenza, ha saputo gestire e risolvere, in ogni circostanza, le molteplici problematiche connesse con gli alti incarichi da lui ricoperti, tra i quali emergono quelli di Comandante della scuola allievi sottufficiali, di comandante del comando della capitale, di ispettore delle scuole e capo gruppo di lavoro per l'attivazione dell'ispettorato per la formazione e la specializzazione dell'Esercito, di ispettore delle scuole e ispettore delle armi e di ispettore dell'ispettorato per la formazione e la specializzazione dell'Esercito.

Ha servito per oltre quarantadue anni l'Esercito italiano ed il Paese contribuendo ad accrescerne ed a rafforzarne il lustro ed il prestigio».

Roma, 5 novembre 2003

Con decreto 17 luglio 2006 è conferita la seguente ricompensa:

Croce d'argento al merito dell'Esercito

Al Tenente generale Franco Monticone nato il 13 febbraio 1940 ad Asti, con la seguente motivazione: «Ufficiale generale in possesso di spiccate qualità intellettuali e professionali nonché di un bagaglio culturale di particolare valenza, ha saputo gestire e risolvere, in ogni circostanza, le molteplici problematiche connesse con gli alti incarichi da lui ricoperti, tra i quali emergono quelli di capo ufficio operazioni dello Stato maggiore esercito, di comandante della brigata paracadutisti «Folgore», di comandante della forza di intervento rapido e di capo nucleo di coordinamento forze speciali.

Ha servito per oltre quaranta anni l'Esercito italiano ed il Paese, dimostrando altissimo senso del dovere e incondizionato attaccamento alle istituzioni».

Roma, 1º gennaio 1998

Con decreto 17 luglio 2006 è conferita la seguente ricompensa:

Croce d'argento al merito dell'Esercito

Al Generale di brigata Giovan Battista Borrini nato il 3 novembre 1953 a Tuoro sul Trasimeno (Perugia), con la seguente motivazione: «Vice comandante della Italian Joint Task Force Iraq nell'ambito dell'operazione «Antica Babilonia», costituiva in ogni circostanza elemento di sicuro ed essenziale riferimento per tutto il comando e per i reparti dipendenti, riuscendo con straordinaria professionalità, grande acume e spiccato buon senso a gestire e coordinare le numerose, complesse e delicatissime attività che interessavano le unità della brigata durante tutta la permanenza nel teatro operativo iracheno.

Profondamente determinato ad elevare l'immagine dell'Italia nel contesto internazionale, si prodigava senza sosta e con incredibile continuità per il conseguimento degli obiettivi assegnati.

Giunto in teatro operativo iracheno con l'Advanced Party del comando della grande unità, in virtù della sua preziosa ed instancabile opera, risolveva numerose problematiche logistiche connesse con la sistemazione delle unità italiane e fronteggiava con assoluta perizia e spiccata iniziativa molteplici imprevisti.

Completato il dispiegamento delle unità italiane, con costanza e determinazione, poneva in atto tutte le misure e le azioni necessarie per accelerare il processo di ricostruzione dell'Iraq ottenendo significativi risultati nella realizzazione di progetti per il ripristino della funzionalità delle scuole, degli impianti di illuminazione dei villaggi, nonché della rete idrica, riscuotendo in ogni occasione il plauso delle autorità civili e guadagnando sul campo la fiducia della popolazione locale.

Chiaro esempio di ufficiale e di comandante carismatico e capace che ha saputo trasfondere nei collaboratori alle sue dipendenze grande senso del dovere ed altissima motivazione e che ha elevato in maniera determinante l'immagine dell'Italia nel contesto interforze e internazionale».

An Nasiriyah (Iraq), 8 giugno-2 ottobre 2003

Con decreto 29 novembre 2005 è conferita la seguente ricompensa:

Croce d'argento al merito dell'Esercito

Al Colonnello Pierluigi Campregher nato il 4 agosto 1952 a Trento, con la seguente motivazione: «Ufficiale vice capo della divisione operazioni del Headquarters KFOR 4, nell'ambito dell'operazione «Joint Guardian» in Kosovo, ha affrontato il delicato e fondamentale incarico con estrema lucidità, grande energia, elevato spirito di iniziativa e piena dedizione al servizio. Il suo prezioso contributo si è rivelato fondamentale nella definizione delle attività operative volte a risolvere la delicata crisi attinente alla città di Mitrovica e agli avvenimenti occorsi nella Presevo Valley. La lungimirante pianificazione nonché l'attenta programmazione hanno consentito di risolvere la complessa situazione senza esacerbare gli animi delle fazioni contendenti.

Chiaro esempio di ufficiale di primissimo piano ha contribuito ad accrescere il prestigio della forza armata e dell'Italia nel contesto internazionale».

Pristina (Kosovo), 30 marzo 2001

Con decreto 14 settembre 2006 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo al merito dell'Esercito

Alla Bandiera di guerra del Battaglione logistico «Ariete», con la seguente motivazione: «Comandato ad operare in Iraq nell'ambito dell'operazione «Antica Babilonia» si riconfigurava, assumendo il livello ordinativo di reggimento e costituiva il gruppo supporto di aderenza inquadrato nell'IJTF. Inquadrato nelle province di Dhi-Qar, Al-Basrah e in Kuwait in situazioni operative di grande pericolo caratterizzate da elevati conflitti armati, con consapevole coraggio, forniva al contingente il supporto in tutti i settori di competenza contribuendo in maniera determinante ad assicurare il successo della missione. Partecipava con personale e mezzi a più operazioni ed in particolare all'operazione «Porta Pia» garantendo i rifornimenti a domicilio rivelatisi fondamentali per il buon esito della stessa. Contribuiva e realizzava con efficacia numerose attività umanitarie, ricevendo manifestazioni di stima e plauso da parte della popolazione, dalle autorità civili e dalle autorità militari italiane e straniere. Altamente motivato, il personale tutto, profondeva le migliori energie e un impegno eccezionale per garantire il sostegno logistico in ogni circostanza, assicurando il soddisfacimento delle esigenze del contingente. Nonostante le grandissime difficoltà climatiche e ambientali, operava con eccezionale impegno, spirito di sacrificio ed encomiabile abnegazione assicurando in ogni circostanza il perfetto assolvimento dei compiti ricevuti. reparto solido con tutti i componenti straordinariamente motivati, determinato in tutte le attività logistiche ed operative, ha contribuito in maniera determinante al successo dell'operazione «Antica Babilonia» e che ha fortemente elevato il prestigio dell'Italia nel contesto internazionale».

An Nasiriyah (Iraq), 6 febbraio 2004 - 24 maggio 2004

Con decreto 13 aprile 2006 è conferita la seguente ricompensa:

Medaglia di bronzo al valore dell'Esercito

Alla Bandiera del 6° Reggimento di Manovra, con la seguente motivazione: «Reggimento di Manovra chiamato ad operare in terra d'Iraq nel periodo iniziale e più delicato dell'intervento del contingente italiano nell'ambito dell'operazione «Antica Babilonia», si presentava all'impegnativo compito in maniera superba ed eccezionalmente rispondente sotto l'aspetto operativo.

Impiegato nella delicatissima provincia di Dhi Qar, in una situazione di generale pericolo e di grande incertezza, caratterizzata da vuoto istituzionale e da elevata conflittualità endemica, il reggimento con consapevole coraggio, equilibrio e fermezza, forniva il supporto logistico a tutte le delicate e complesse attività operative dell'ITJTF, contribuendo in maniera elevatissima ad assicurare il successo alla missione.

Nonostante le estreme condizioni climatiche ed ambientali gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati del 6° Reggimento operavano, per circa quattro mesi, con sovrumano impegno, straordinario spirito di sacrificio ed eccezionale abnegazione, assicurando il perfetto assolvimento dei compiti e raggiungendo appieno gli obiettivi fissati.

Altamente motivato e capace, il reggimento profondeva un impegno eccezionale per organizzare al meglio l'attività logistica assicurando in ogni circostanza e in tutti i settori il soddisfacimento delle più disparate esigenze del contingente.

Inoltre, affrontava e risolveva con assoluta efficacia numerose attività umanitarie contribuendo a migliorare le condizioni di vita della popolazione meritando forti manifestazioni di stima e apprezzamento da parte delle autorità locali, nonchè il plauso unanime delle autorità militari italiane e straniere.

Con ferma determinazione, costante ed encomiabile impegno, eccezionale serenità, incessante incondizionata disponibilità, il reggimento di manovra contribuiva a riportare in tutta la provincia di Dhi Qar, duramente colpita dagli eventi bellici, condizioni di sicurezza e vivibilità, consolidando fortemente il processo di ricostruzione dell'Iraq.

Reggimento solido, straordinariamente motivato in ogni suo componente e risoluto nelle azioni, che ha contribuito in maniera determinante al successo delle operazioni in Iraq e che ha fortemente elevato il prestigio dell'Italia nel contesto internazionale».

An Nasiriyah (Iraq), 2 luglio 2003 - 7 ottobre 2003

Con decreto 13 aprile 2006 è conferita la seguente ricompensa:

Medaglia di bronzo al valore dell'Esercito

Alla Bandiera del 6° Reggimento Trasporti, con la seguente motivazione: «Reggimento Trasporti inserito nella Task Force «Iraq» nell'ambito dell'operazione «Antica Babilonia», partecipava per circa quattro mesi a tutte le attività operative connesse con la crisi irachena post-conflitto.

Nonostante la situazione di generale pericolo e di grande incertezza, caratterizzata da condizioni ambientali e climatiche proibitive, nonché dall'accesa contrapposizione tra il potere politico-religioso e il potere tribale, il reggimento, con coraggio, sovrumano impegno, straordinario spirito di sacrificio ed eccezionale abnegazione si adoperava per assicurare il successo alla missione.

Per tutto il periodo di permanenza gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati del reggimento operavano con impegno eccezionale, senza sosta e riposo, profondendo le migliori energie fisiche, morali, intellettuali e professionali per soddisfare le più disparate e complesse attività logistiche e per alleviare le sofferenze della popolazione.

Nel proditorio attacco terroristico del 12 novembre 2003, in An Nasiriyah, vedeva cadere tre suoi effettivi, che proprio per quegli ideali di pace, solidarietà fra i popoli immolavano la loro giovane vita.

Reggimento trasporti che ha assicurato sempre la regolarità dei rifornimenti dalla madrepatria alla zona di operazioni ed il mantenimento in efficienza del parco automezzi/materiali dell'Italian Joint Task Force «Iraq», solido, straordinariamente motivato in ogni suo componente e risoluto nelle azioni, che ha contribuito in maniera determinante al successo delle operazioni in Iraq e che ha ulteriormente accresciuto l'immagine del contingente nazionale ed ha dato lustro alle forze armate ed all'Italia in un contesto internazionale».

An Nasiriyah, 8 ottobre 2003 - 29 gennaio 2004

06A09688

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Onymax»

Estratto determinazione n. 320 del 25 ottobre 2006

Medicinale: ONYMAX.

Titolare A.I.C.: Galderma Italia S.p.a. via dell'Annunciata, 21 Milano, uffici commerciali ed amministrativi Centro direzionale Colleoni palazzo Sirio - Agrate Brianza (Milano).

Confezioni:

250 mg compresse 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL; A.I.C. n. 037102011/M (in base 10) 13D8FV (in base 32);

250 mg compresse 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL; A.I.C. n. 037102023/M (in base 10) 13D8G7 (in base 32);

250 mg compresse 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL; A.I.C. n. 037102035/M (in base 10) 13D8GM (in base 32);

250 mg compresse 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL; A.I.C. n. 037102047/M (in base 10) 13D8GZ (in base 32);

250 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL; A.I.C. n. 037102050/M (in base 10) 13D8H2 (in base 32);

250 mg compresse 42 compresse in blister PVC/PVDC/AL; A.I.C. n. 037102062/M (in base 10) 13D8HG (in base 32);

250 mg compresse 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL; A.I.C. n. 037102074/M (in base 10) 13D8HU (in base 32);

250 mg compresse 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL; A.I.C. n. 037102086/M (in base 10) 13D8J6 (in base 32);

250 mg compresse 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL; A.I.C. n. 037102098/M (in base 10) 13D8JL (in base 32);

250 mg compresse 112 compresse in blister PVC/PVDC/AL; A.I.C. n. 037102100/M (in base 10) 13D8JN (in base 32);

250 mg compresse 50 compresse in contenitore HDPE; A.I.C. n. 037102112/M (in base 10) 13D8K0 (in base 32);

250 mg compresse 100 compresse in contenitore HDPE; A.I.C. n. 037102124/M (in base 10) 13D8KD (in base 32);

250 mg compresse 8 compresse in blister PVC/PVDC/AL; A.I.C. n. 037102136/M (in base 10) 13D8KS (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: 1 compressa da 250 mg contiene:

principio attivo: terbinafina 250 mg presente come terbinafina cloridrato;

eccipienti: cellulosa microcristallina, croscarmellosa sodica, silice colloidale anidra, ipromellosa, magnesio stearato.

Produzione confezionamento, controllo e rilascio dei lotti:

Actavis hf - Reykjavikurvegur 76-78 220 Hafnafjordur - Iceland.

Actavis Ltd - B16 Bulebel Industrial Estate - Zejtun ZTN 08 - Malta.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle micosi sensibili alla terbinafina come Tinea corporis, Tinea Cruris e Tinea Pedis (causate da dermatofiti) se è considerato appropriato in ragione della localizzazione, gravità o estensione dell'infezione, trattamento dell'onicomicosi (infezioni micotiche delle unghie sensibili alla terbinafina) causate da dermatofiti.

N.B. Le compresse di terbinafina per uso orale non sono efficaci contro la Pityriasis Versicolor. Bisogna tener presente le linee guida ufficiali, per esempio, le indicazioni nazionali relative all'uso corretto e alla prescrizione di farmaci antimicrobici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

250 mg compresse 8 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037102136/M (in base 10) 13D8KS (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) 9,12 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) 15,05 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09907

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Perfalgan»

Estratto determinazione n. 322 del 25 ottobre 2006

Medicinale: PERFALGAN.

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.r.l., via del Murillo, km 2,800 - Sermoneta (Latina).

Confezione:

10 mg/ml soluzione per infusione 12 flaconcini da 50 ml;

A.I.C. n. 035475021/M (in base 10) 11UMLF (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Composizione: 1 ml contiene:

principio attivo: 10 mg di paracetamolo;

eccipienti: mannitolo, cisteina cloridrata monoidrata, di sodio fosfato diidrato, sodio idrossido, acido cloridrico, acqua per preparazioni iniettabili.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Bristol Myers Squibb 304, Avenue du Docteur Jean Bru - 47000 Agen (Francia);

Bristol Myers Squibb S.r.l. - Località Fontana del Ceraso - Anagni (IT);

Laboratoires Renaudin - ZA Errob 64250 Itxassou - Francia;

Bieffe Medital S.p.a. - via Nuova Provinciale nc - 23034 Grosotto (Sondrio).

Indicazioni terapeutiche: «Perfalgan» è indicato per il trattamento a breve termine del dolore di intensità moderata, specialmente a seguito di intervento chirurgico e per il trattamento a breve termine della febbre, quando la somministrazione per via endovenosa sia giustificata dal punto di vista clinico dall'urgente necessità di trattare il dolore o l'ipertermia e/o quando altre vie di somministrazione siano impossibili da praticare.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

10 mg/ml soluzione per infusione 12 flaconcini da 50 ml;

A.I.C. n. 035475021/M (in base 10) 11UMLF (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09908

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluodeossiglucosio Iba»

Estratto determinazione n. 323 del 25 ottobre 2006

Medicinale: FLUODEOSSIGLUCOSIO IBA.

Titolare A.I.C.: Iba S.A. Chemin du Cyclotron 1348, Louvain La Neuve - Belgio.

Confezione:

185 mbq/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino multidose da 15 ml - A.I.C. n. 036946010/M (in base 10) 137J2U (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Composizione: 1 ml contiene:

principio attivo: 185 MBq di [^{18} ^{F}] fluodeossiglucosio (alla data e ora di calibrazione.

eccipienti: cloruro di sodio, acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione rilascio dei lotti e controllo: Iba radio isotopes france S.A.S. 59 - Boulevard Pinel 69003 - Francia.

Indicazioni terapeutiche: questo medicinale è solo per uso diagnostico.

Il [^{18} ^{F}] fluodeossiglucosio è indicato per l'uso nella tomografia ed emissione di positroni.

Fluodeossiglucosio [^{18} ^{F}] IBA iniettabile è indicato per l'acquisizione d'immagini nei pazienti sottoposti a procedure diagnostiche oncologiche che descrivono funzioni o patologie in cui si ricerca l'aumentato afflusso di glucosio in organi o tessuti specifici. Le indicazioni di seguito riportate sono state sufficientemente documentate.

Diagnosi:

caratterizzazione di noduli polmonari solitari;

adenopatia cervicale metastatica di origine sconosciuta.

Stadiazione (staging):

tumore primitivo polmonare compresa l'individuazione di metastasi polmonari a distanza;

tumori della testa e del collo compresa l'assistenza nella guida delle biopsie;

tumore colonrettale ricorrente;

linfoma maligno (morbo di Hodgkin e linfoma non Hodgkin);

melanoma maligno.

Monitoraggio della risposta terapeutica:

tumore della testa e del collo;

linfoma maligno (morbo di Hodgkin e linfoma non Hodgkin).

Individuazione di recidive:

tumore della testa e del collo;

tumore primitivo polmonare;

tumore colonrettale;

linfoma maligno (morbo di Hodgkin e linfoma non di Hodgkin);

melanoma maligno.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

185 mbq/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino multidose da 15 ml - A.I.C. n. 036946010/M (in base 10) 137J2U (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) 2.800 euro/0,6 per mbQ.

Sconto obbligatorio del 45% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del S.S.N.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09905

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vaqta»

Estratto determinazione n. 325 del 25 ottobre 2006

Medicinale: VAQTA.

Titolare A.I.C.: Sanofi Pasteur MSD snc 8, Rue Jonas Salk - Lione (Francia).

Confezioni:

25 U/0,5 ml sospensione iniettabile 1 siringa preriempita con 1 ago separato; A.I.C. n. 033317052/M (in base 10) 0ZSS5W (in base 32);

25 U/0,5 ml sospensione iniettabile 1 siringa preriempita con 2 aghi separati; A.I.C. n. 033317064/M (in base 10) 0ZSS68 (in base 32);

50 U/1 ml sospensione iniettabile 1 siringa preriempita con 1 ago separato; A.I.C. n. 033317076/M (in base 10) 0ZSS6N (in base 32);

50 U/1 ml sospensione iniettabile 1 siringa preriempita con 2 aghi separati; A.I.C. n. 033317088/M (in base 10) 0ZSS70 (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione iniettabile in siringa preriempita.

Composizione: il vaccino «Vaqta» viene fornito in due formulazioni:

formulazione bambini/adolescenti ogni dose da 0,5 ml contiene: ceppo CR 326F del virus dell'epatite A, inattivato*: 25 U**;

formulazione per adulti: ogni dose da 1 ml contiene: ceppo CR 326F del virus dell'epatite A, inattivato*: 50 U**.

Eccipienti: sodio borato, sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione: Merck & Co. INC. Sumneytown Pike West Point PA 19486 - USA.

Operazioni terminali di confezionamento: Merck Sharp & Dohme Netherlands BV Waarderweg 39 2031 - BN Haarlem Olanda.

Indicazioni terapeutiche:

«Vaqta» (25 U/0,5 ml) è indicato per la profilassi attiva prima dell'esposizione alla malattia causata dal virus dell'epatite A;

«Vaqta» (25 U/0,5 ml) è indicato per individui sani di età compresa tra 12 mesi e 17 anni che sono a rischio di contagio o diffusione dell'infezione o nei quali l'eventuale infezione può costituire un fattore di rischio per la vita (ad esempio soggetti affetti da epatite C con diagnosi di malattia epatica).

Le categorie considerate a rischio e che quindi devono ricevere la vaccinazione devono essere identificate sulla base delle raccomandazioni ufficiali.

Per una risposta anticorporale ottimale, l'immunizzazione primaria andrà eseguita almeno 2 e preferibilmente 4 settimane prima dell'eventuale esposizione al virus dell'epatite A.

La sicurezza e l'efficacia nei bambini di età inferiore ai 12 mesi non è stata stabilita.

«Vaqta» non previene le epatiti infettive causate da agenti patogeni diversi dal virus dell'epatite A.

«Vaqta» (50 U/1 ml) è indicato per la profilassi attiva prima dell'esposizione alla malattia causata dal virus dell'epatite A.

«Vaqta» (50 U/1 ml) è indicato per gli adulti sani di età pari o superiore a 18 anni che sono a rischio di contagio o diffusione dell'infezione o nei quali l'eventuale infezione può costituire un fattore di rischio per la vita (ad esempio soggetti affetti da HIV o da epatite C con diagnosi di malattia epatica.

Le categorie considerate a rischio e che quindi devono ricevere la vaccinazione devono essere identificate sulla base delle raccomandazioni ufficiali.

Per una risposta anticorporale ottimale, l'immunizzazione primaria andrà eseguita almeno 2 e preferibilmente 4 settimane prima dell'eventuale esposizione al contagio.

«Vaqta» non previene le epatiti infettive causate da agenti patogeni diversi dal virus dell'epatite A.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

25 U/0,5 ml sospensione iniettabile 1 siringa preriempita con 1 ago separato; A.I.C. n. 033317052/M (in base 10) 0ZSS5W (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C»;

25 U/0,5 ml sospensione iniettabile 1 siringa preriempita con 2 aghi separati; A.I.C. n. 033317064/M (in base 10) 0ZSS68 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C»;

50 U/1 ml sospensione iniettabile 1 siringa preriempita con 1 ago separato; A.I.C. n. 033317076/M (in base 10) 0ZSS6N (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

50 U/1 ml sospensione iniettabile 1 siringa preriempita con 2 aghi separati; A.I.C. n. 033317088/M (in base 10) 0ZSS70 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09909

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Roferon A».

Estratto provvedimento UPC/II/2495 del 18 ottobre 2006

Specialità medicinale: ROFERON A.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0028/011, 012, 013, 014, 016/II/033, II/24.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: prolungamento del periodo di validità dei batches della sostanza attiva da 5 anni a -80 °C a 10 anni a -80 °C.

Modifica del processo produttivo della sostanza attiva.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09956

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Genotropin».

Estratto provvedimento UPC/II/2496 del 18 ottobre 2006

Specialità medicinale: GENOTROPIN.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0012/001, 004, 005, 006, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022,/II/089 DK/H/0012/001, 004, 005, 006, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022/II/087 DK/H/0012/001, 004, 005, 006, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022,/II/076 DK/H/0012/013-22/W70.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: introduzione del nuovo master cell BANK41027-51 per la produzione della sostanza attiva somatropina. Modifica secondaria del processo di fabbricazione (modifica del grado della resina usata per la fabbricazione del manicotto e dei bastoncini dello stantuffo) relativamente alle confezioni «Miniquick». Aggiunta di un sito per il controllo dell'acqua per iniezione utilizzata nella produzione: Pfizer Health AB, Rapsgatan 7, S-75182, Uppsala - Svezia. Modifica minore nel processo di produzione del principio attivo e modifica della guarnizione da platino e silicone a Ptee (Teflon).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09957

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Xalacom».

Estratto provvedimento UPC/II/2497 del 18 ottobre 2006

Specialità Medicinale: XALACOM.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0249/001/II/019, II/20.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle informazioni attualmente approvate relative al principio attivo; modifiche del processo di produzione, modifica delle specifiche, modifica dei test al rilascio e correzioni minori di altre sezioni. Le modifiche proposte vengono presentate in formato CTD (sez. 3.2.S).

Aggiunta di un metodo di produzione alternativo del principio attivo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09958

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Cromabak».

Estratto provvedimento UPC/II/2498 del 18 ottobre 2006

Specialità medicinale: CROMABAK.

Confezioni: 036592020/M - «2%» 10 ml soluzione oftalmica in flacone da 10 ml.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Thea.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0234/001/II/003, II/02.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica e sostituzione del confezionamento.

Modifica apportata: modifica del contenitore primario in sostituzione di quello attualmente autorizzato.

Nuova validazione e sterilizzazione di ciascuna parte del confezionamento primario, a seguito della modifica del confezionamento primario stesso.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09959

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Levodopa Carbidopa EG».

Estratto provvedimento UPC/II/2500 del 18 ottobre 2006

Specialità medicinale: LEVODOPA CARBIDOPA EG.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0360/001-002/II/009, NL/H/0360/002/W03.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: allargamento delle specifiche alla «Shelf life» per la impurezza B da Nmt 0,2% a Nmt 0,5%.

Eliminazione della linea di divisibilità dalle compresse da 200 mg/50 mg.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09954

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Navoban».

Estratto provvedimento UPC/II/2501 del 18 ottobre 2006

Specialità medicinale: NAVOBAN.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0122/001/II/010.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento delle procedure di controllo del prodotto finito.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09955

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Alphagan».

Estratto provvedimento UPC/II/2505 del 18 ottobre 2006

Specialità medicinale: ALPHAGAN.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Allergan S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0199/001/II/020.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica del processo di produzione del principio attivo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09952

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Lodoz».

Estratto provvedimento UPC/II/2506 del 18 ottobre 2006

Specialità medicinale: LODOZ.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Merck S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0196/002-003/II/014, II/03, II/04, II/05.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifiche minori del processo produttivo e dei controlli «in-process» del prodotto finito.

Rimozione delle impurezze conosciute relative al bisoprololo tra le specifiche al rilascio.

Modifica delle specifiche del tempo di dissoluzione.

Eliminazione del test di disintegrazione e dell'uniformità di contenuto.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09953

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tatig»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1151 del 19 ottobre 2006

Titolare A.I.C.: Bioindustria Farmaceutici S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in strada statale 156 km 50, 04010 - Borgo San Michele - Latina - Italia, codice fiscale n. 00885470062.

Medicinale: TATIG.

Variazione A.I.C.: aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza la «modifica delle indicazioni terapeutiche». Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti:

«TATIG (sertralina) è indicato nel trattamento della depressione nei pazienti adulti, inclusa la depressione associata a sintomi di ansia. Una volta ottenuta una risposta terapeutica soddisfacente, il proseguimento della terapia con la sertralina previene l'insorgenza di recidive o la comparsa a distanza di tempo di nuovi episodi depressivi;

TATIG (sertralina) è indicato nel trattamento dei disturbi ossessivo-compulsivi nei pazienti adulti, nei pazienti pediatrici (6-12 anni) e negli adolescenti (13-17 anni);

TATIG (sertralina) è indicato nel trattamento del disturbo da attacchi di panico con o senza agorafobia;

TATIG (sertralina) è inoltre indicato nel trattamento della sindrome da stress post-traumatico (PTSD)»;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027754011 - «50 mg capsule rigide» 15 capsule;

A.I.C. n. 027754035 - «20 mg/ml concentrato per soluzione orale» flacone 60 ml con dosatore (sospesa);

A.I.C. n. 027754047 - «50 mg compresse rivestite con film» 15 compresse divisibili;

A.I.C. n. 027754050 - «100 mg compresse rivestite con film» 15 compresse;

A.I.C. n. 027754086 - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse divisibili;

A.I.C. n. 027754098 - «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09951

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prograf»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1152 del 19 ottobre 2006

Medicinale: PROGRAF.

Titolare A.I.C.: Astellas Pharma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via delle Industrie, 1 - 20061 Carugate (Milano), codice fiscale 04754860155.

Variazione A.I.C.: aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche e adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato.

È autorizzata la modifica delle indicazioni terapeutiche.

Da: «Prevenzione del rigetto a seguito di trapianti d'organo allogenici di fegato o rene. Trattamento del rigetto resistente al trattamento con altri farmaci immunosoppressivi».

A: «Profilassi del rigetto del trapianto nei pazienti riceventi trapianto allogenico di fegato, rene o cuore. Trattamento del rigetto resistente al trattamento con altri prodotti medicinali immunosoppressivi».

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029485012 - 30 capsule gelatina dura 1 mg (sospesa);

A.I.C. n. 029485048 - «5 mg capsule rigide» 30 capsule;

A.I.C. n. 029485051 - 50 capsule gelatina dura 5 mg (sospesa);

A.I.C. n. 029485063 - «5 mg/1 ml concentrato per soluzione per infusione» 10 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 029485075 - «1 mg capsule rigide» 60 capsule;

A.I.C. n. 029485087 - «1 mg capsule rigide» 90 capsule rigide 1 mg (sospesa);

A.I.C. n. 029485099 - «0,5 mg capsule rigide» 30 capsule;

A.I.C. n. 029485101 - «0,5 mg capsule rigide» 50 capsule rigide (sospesa);

A.I.C. n. 029485113 - «0,5 mg capsule rigide» 100 capsule rigide (sospesa).

Sono inoltre modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 029485012 - 30 capsule gelatina dura 1 mg (sospesa), varia in:

A.I.C. n. 029485012 - «1 mg capsule rigide» 30 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 029485051 - 50 capsule gelatina dura 5 mg (sospesa), varia in:

A.I.C. n. 029485051 - «5 mg capsule rigide» 50 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 029485063 - «5 mg/1 ml concentrato per soluzione per infusione» 10 fiale 1 ml,

varia in:

A.I.C. n. 029485063 - «5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 029485087 - «1 mg capsule rigide» 90 capsule rigide 1 mg (sospesa),

varia in:

A.I.C. n. 029485087 - «1 mg capsule rigide» 90 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 029485101 - «0,5 mg capsule rigide» 50 capsule rigide (sospesa),

varia in:

A.I.C. n. 029485101 - «0,5 mg capsule rigide» 50 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 029485113 - «0,5 mg capsule rigide» 100 capsule rigide (sospesa),

varia in:

A.I.C. n. 029485113 - «0,5 mg capsule rigide» 100 capsule (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09950

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Procaptan»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1150 del 19 ottobre 2006

Medicinale: PROCAPTAN.

Titolare AIC: Ist. Farm. Biol. Stroder S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Di Ripoli, 207 V - 50126 Firenze, Italia, codice fiscale n. 00394900484.

Variazione A.I.C.: aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato.

Si autorizza la «modifica delle indicazioni terapeutiche» Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti:

Ipertensione: trattamento dell'ipertensione.

Insufficienza cardiaca: trattamento dell'insufficienza cardiaca congestizia.

Coronaropatia stabile: riduzione del rischio di eventi cardiaci in pazienti con una anamnesi di infarto miocardio e/o rivascolarizzazione.

Altre condizioni: monitoraggio dei consumi, revisione semestrale relativamente alla confezione sottoindicata:

A.I.C. n. 027469028 - «4 mg compresse» 14 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09947

Rettifica alla determinazione n. 260 del 19 luglio 2006, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Metformina EG».

Determinazione di rettifica n. 316/2006 del 25 ottobre 2006

Con riferimento alla determinazione n. 260 del 19 luglio 2006, pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 agosto - serie generale - n. 178, vista la documentazione agli atti di questo Ufficio, si ritiene opportuno aggiungere sotto la dicitura classificazione ai fini della rimborsabilità la seguente confezione:

Confezione:

1000 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037040161/M (in base 10) 13BD11 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,68 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 6,08 euro.

06A09946

Rettifica alla determinazione n. 262 del 19 luglio 2006, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Periochip».

Determinazione di rettifica n. 315/2006 del 25 ottobre 2006

Con riferimento alla determinazione n. 262 del 19 luglio 2006 pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 luglio - serie generale - n. 176, vista la documentazione agli atti di questo Ufficio, si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

Titolare A.I.C.: Dexcel Pharma LTD - 1 Cottesbrooke Park Heartlands Business Park - Daventry Northamptonshire LTD NN11 5YL - Regno Unito;

leggasi:

Titolare A.I.C.: Dexcel Pharma LTD - 1 Cottesbrooke Park Heartlands Business Park - Daventry Northamptonshire NN11 5YL - Regno Unito.

06A09945

Rettifica all'estratto della determinazione n. 308 del 5 ottobre 2006, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Citalopram Ranbaxy».

Determinazione di rettifica n. 314 del 25 ottobre 2006

Con riferimento alla determinazione n. 308 del 5 ottobre 2006, pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 ottobre 2006 - serie generale - n. 244, vista la documentazione agli atti di questo Ufficio, si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

Medicinale: CITALOPRAM RAMBAXY;

leggasi:

CITALOPRAM RANBAXY.

06A09944

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-260) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00